

CREDITO DI IMPOSTA RICERCA, SVILUPPO INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DESIGN

Art. 1, comma 1064 lettere da a) a h) - Legge di Bilancio 2021 (L. 30 dicembre 2020, n. 178)

COS'È

Si rivolge a tutte le **imprese residenti nel territorio dello Stato**, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, **che effettuano investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative.**

AGEVOLAZIONE

La Legge di Bilancio 2021 allunga il periodo di fruizione fino a quello in corso al 31 dicembre 2022, estendendo il credito d'imposta al biennio 2021 e 2022.

ATTIVITA' E SPESE AMMISSIBILI

- **Ricerca e Sviluppo:** attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico
- **Innovazione tecnologica:** attività finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione. La differenziazione può essere sul piano delle caratteristiche tecnologiche o delle prestazioni o dell'eco-compatibilità o dell'ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori produttivi
- **Attività innovative:** attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell'occhialeria, orafa, del mobile e dell'arredo e della ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari

Nel dettaglio le spese considerate ammissibili per ciascun ambito:

- **1. ricerca e sviluppo e/o innovazione tecnologica e/o design ed ideazione estetica:** le spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, impiegati nelle attività R&S e/o innovazione tecnologica e/o design svolte internamente all'impresa; le spese per soggetti al primo impiego, di età non superiore a 35 anni, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico (per R&S e innovazione tecnologica) o in possesso di una laurea in design o altri titoli equiparabili (per Design ed Ideazione estetica) assunti dall'impresa, a tempo indeterminato ed impiegati esclusivamente in attività di R&S e/o innovazione tecnologica e/o Design ed Ideazione estetica, concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare.
- **2. innovazione tecnologica e/o design ed ideazione estetica:** le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software, impiegati nelle attività di Innovazione Tecnologica, anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, le spese relative a beni materiali mobili e ai software, compresa la progettazione e realizzazione dei campionari, impiegati in attività di Design ed ideazione estetica, per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa (max 30% delle spese di cui alla lettera a).
- **3. 3.1.) ricerca e sviluppo: le spese per contratti di ricerca extra muros** aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta (per contratti con Università e Organismi di Ricerca, aventi sede nel territorio dello Stato, le spese concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare). Nel caso in cui i contratti siano stipulati con imprese o soggetti appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente (infragruppo), si applicano le stesse regole applicabili nel caso di attività di ricerca e sviluppo svolte internamente all'impresa. La maggiorazione per le spese di personale di cui alla lettera a) si applica solo nel caso in cui i soggetti neoassunti qualificati siano impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca situati nel territorio dello Stato.**3.2) innovazione tecnologica e/o design ed ideazione estetica:** le spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario di attività di innovazione tecnologica e/o design ed ideazione estetica. Nel caso in cui i contratti siano stipulati con imprese o soggetti appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente, si applicano le stesse regole applicabili nel caso di attività di innovazione tecnologica e/o design ed ideazione estetica svolte internamente all'impresa. La maggiorazione per le spese di personale nella lettera a) si applica solo nel caso in cui i soggetti neoassunti qualificati siano impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca situati nel territorio dello Stato.

- 4. 4.1) ricerca e sviluppo:** le quote di ammortamento relative all'acquisto da terzi (residenti nel territorio dello stato o fiscalmente residenti o localizzati in altri stati membri della UE o in stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo o in stati compresi nell'elenco del decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996), anche in licenza d'uso, di privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, nel limite massimo complessivo di 1.000.000 € e a condizione che siano utilizzate direttamente ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività inerenti ai progetti di ricerca e sviluppo. **4.2) innovazione tecnologica e/o design ed ideazione estetica:** le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica e/o attività di design ed ideazione estetica, (max 20% delle spese di cui alla lettera a ovvero delle spese ammissibili indicate alla lettera c2).
- 5. 5.1) ricerca e sviluppo:** le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta (max 20% delle spese di cui alla lettera a), ovvero delle spese ammissibili indicate alla lettera c1). **5.2) innovazione tecnologica e/o design ed ideazione estetica:** le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di innovazione tecnologica anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota e spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di design ed ideazione estetica (max 30% delle spese di cui alla lettera a, ovvero delle spese per i contratti indicati alla lettera c2).
- 6. ricerca e sviluppo:** le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, svolti internamente dall'impresa anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota (max 30% delle spese di cui alla lettera a, ovvero, nel caso di ricerca extra muros, del 30% dei costi dei contratti di cui alla lettera c1).

ALIQUOTE

Investimento	Legge di Bilancio 2020		Legge di Bilancio 2021	
	Credito di imposta	Lim max beneficio spettante	Credito di imposta	Lim max beneficio spettante
Ricerca e Sviluppo	12%	Fino a € 3 mln	20%	Fino a € 4 mln
Innovazione tecnologica 4.0	6%	Fino a € 1,5 mln	10%	Fino a € 2 mln
Innovazione green e digitale	10%	Fino a € 1,5 mln	15%	Fino a € 2 mln
Design ed ideazione estetica	6%	Fino a € 1,5 mln	10%	Fino a € 2 mln

TERMINI E MODALITA' DI FRUIZIONE

Il credito d'imposta spettante, è utilizzabile esclusivamente in compensazione in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti.

ADEMPIMENTI FORMALI

Il credito d'imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione. Ambito Tipologia di spesa Investimenti complessivi Credito di imposta Quote annuali Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo massimo pari a € 5.000. Ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie del credito d'imposta sono tenute a redigere e conservare apposita relazione tecnica, sottoscritta dal legale rappresentante e dal responsabile del progetto. Per attività commissionate a soggetti terzi (consulenze), il commissionario deve rilasciare all'impresa apposita relazione tecnica sottoscritta

CUMULABILITA

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, non porti al superamento del costo sostenuto.

NORMATIVA

Legge 30 dicembre 2020, n. 178, Art. 1, comma 1064, lettere da a) a h) (GU Serie Generale n.322 del 30-12-2020 – Suppl. Ordinario n. 46); Legge 27 dicembre 2019, n. 160, Art. 1 commi 198 – 209 (GU n. 304 del 30 dicembre 2019); Legge 23 dicembre 2014, n. 190, Art. 1 comma 35 (GU n. 300 del 29 dicembre 2014, Suppl. Ord. N. 99); Decreto "Transizione 4.0"; Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 8 del 10 aprile 2019 – Paragrafo 3.1; Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 40/E del 2 aprile 2019; Circolare direttoriale 15 febbraio 2019, n. 38584 – Chiarimenti concernenti la documentazione contabile; Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 46/E del 22 giugno 2018, Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.10/E del 16 maggio 2018; Circolare direttoriale 9 febbraio 2018, n. 59990 – Chiarimenti sull'applicazione della disciplina nel settore del software; Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 13/E del 27 aprile 2017; Articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 – "Interventi urgenti"; Decreto attuativo 27 maggio 2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Attuazione del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo; Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.5E del 16 marzo 2016 sull'art.3 del DL 145/2013.